

XVIII legislatura

A.S. 1018-B:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni"**

Marzo 2019

n. 65



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1018-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"». NL65, marzo 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1 (<i>Reddito di cittadinanza</i>) e 2 (<i>Beneficiari</i>)	1
Articolo 3 (<i>Beneficio economico</i>).....	3
Articolo 4 (<i>Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio</i>)	4
Articolo 6 (<i>Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale</i>).....	4
Articolo 7 (<i>Sanzioni</i>)	6
Articolo 7-ter (<i>Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale</i>).....	8
Articolo 10 (<i>Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc</i>).....	9
Articolo 11 (<i>Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147</i>).....	10
Articolo 12 (<i>Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc</i>)	11
Articolo 13 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>).....	15
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi</i>).....	16
Commi 10-octies–10-undecies (<i>Assunzioni nel MIBAC</i>)	16
Articolo 14-ter (<i>Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego</i>)...	21
Articolo 20 (<i>Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione</i>)	22
Articolo 23 (<i>Anticipo del TFS</i>).....	23
Articolo 25 (<i>Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici</i>)	23
Articolo 25-bis (<i>Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni</i>)	24
Articolo 26-bis (<i>Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria</i>).....	26
Articolo 26-ter (<i>Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa</i>)	26
Articolo 26-sexies (<i>Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center</i>)	27
Articolo 26-septies (<i>Governance dell'ANPAL</i>).....	27
Articolo 28 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	28

PREMESSA

Il presente dossier analizza, nell'ambito delle disposizioni introdotte o modificate dalla Camera dei deputati, soltanto quelle che, corredate di RT, non hanno natura meramente formale o procedurale, ovvero che, anche senza RT, potrebbero essere suscettibili, almeno teoricamente, di determinare effetti per la finanza pubblica.

All'atto della pubblicazione del presente dossier non è disponibile la RT "di passaggio" aggiornata alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Articoli 1 (*Reddito di cittadinanza*) e 2 (*Beneficiari*)

L'articolo 1, al comma 2 è stato integrato prevedendo che la Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

L'articolo 2, è stato modificato al comma 1, lettera *b*) specificando che nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013, per il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorrano alcune specifiche circostanze. Inoltre, il valore del patrimonio immobiliare include espressamente anche gli immobili posseduti all'estero. Infine, viene elevato da 5.000 a 7.500 euro l'incremento del massimale del patrimonio mobiliare che può essere posseduto, per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, restando a 5.000 euro tale valore per ogni componente in condizione di disabilità.

All'articolo 2, comma 1, è stata inserita la lettera *c-bis*) che esclude la concessione del beneficio per il richiedente sottoposto a misura cautelare personale o condannato definitivamente nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.

Nel comma 4 dell'articolo 2 il parametro massimo della scala di equivalenza viene elevato da 2,1 a 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

Aggiungendo la lettera *a-bis*) nel comma 5 dell'articolo 2, si stabilisce che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Infine, il comma 8 dell'articolo 2 viene modificato estendendo ai percettori dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) la compatibilità con il Rdc.

La RT, premesso che sono state adottate le medesime metodologie utilizzate per la RT iniziale, quantifica gli oneri derivanti dalla modifica all'articolo 1 unitamente a quelli correlati all'aumento da 5.000 a 7.500 euro dell'incremento del massimale del patrimonio mobiliare per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, nonché a quelli ascrivibili all'innalzamento da 2,1 a 2,2 del parametro massimo della scala di equivalenza, sempre in presenza di almeno un soggetto nelle

condizioni appena descritte, entrambi relativi a modifiche apportate all'articolo 2. La RT fa poi presente che nelle disposizioni esaminate possono distinguersi due diversi effetti, il primo caratterizzato dall'ampliamento delle possibilità di accesso alla misura, e il secondo (quello relativo alla modifica del parametro massimo della scala di equivalenza) che incrementa il valore del beneficio. La RT delinea il profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al Rdc e alla Pensione di cittadinanza nei seguenti termini:

Tabella 1 — Oneri aggiuntivi (in milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
Ampliamento platea famiglie con disabili	6,4	8,8	8,6	8,7	8,7
Aumento valore beneficio famiglie con disabili	6,4	8,1	8,4	8,2	8,2
Totale	12,8	16,9	17,0	16,9	16,9

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede per gli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e a decorrere dal 2021 attraverso la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

Al riguardo, si rileva che la RT fornisce una quantificazione solamente degli effetti derivanti dalle modifiche concernenti le famiglie con disabili mentre non considera le altre modifiche. Inoltre, anche per quanto riguarda le famiglie con disabili i dati sono forniti solo in forma aggregata e non consentono di ricostruire il procedimento di quantificazione.

Infatti, andrebbe fornite distinte stime delle platee di nuovi beneficiari di pensione di cittadinanza alla luce dell'ampliamento ai nuclei con soggetti disabili gravi o non autosufficienti e di nuovi beneficiari di reddito di cittadinanza alla luce dell'innalzamento del valore massimo di patrimonio mobiliare sempre in presenza di soggetti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Circa gli effetti di aumento del valore del beneficio, connessi all'innalzamento da 2,1 a 2,2 della scala di equivalenza, previsto dal comma 4 dell'articolo 2, andrebbero forniti dati sui nuclei familiari beneficiari e l'importo medio riconosciuto.

Con riferimento alle restanti modifiche, andrebbero forniti dati sulla diminuzione della platea di beneficiari per effetto delle precisazioni inerenti nuclei con minorenni e la proprietà di immobili all'estero (articolo 2, lettera b), dell'esclusione dei soggetti sottoposti a misura cautelare o a condanna definitiva per taluni delitti nei dieci anni precedenti (articolo 2, lettera c-bis), dell'irrelevanza delle variazioni anagrafiche in permanenza di coabitazione (articolo 2, comma 5, lettera a-bis).

Sembra infine foriera di maggiori oneri, sia pur verosimilmente contenuti, l'estensione alla Dis-Coll della compatibilità con il Rdc.

Articolo 3 ***(Beneficio economico)***

Il comma 9 viene integrato chiarendo che il beneficio ivi previsto (due mensilità di Rdc per il soggetto interessato anche dopo l'avvio di attività d'impresa o lavoro autonomo) non è cumulabile con il beneficio addizionale pari a 6 mensilità di Rdc, di cui all'articolo 8, comma 4, riconosciuto ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc.

Nel comma 11 viene previsto che, con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, l'eventuale variazione che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.

Il comma 13 viene modificato puntualizzando che non viene computato ai fini della scala di equivalenza il componente del nucleo familiare sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.

Al riguardo, nulla da osservare, attesi gli evidenti effetti restrittivi delle modifiche approvate.

Articolo 4 ***(Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)***

Il comma 3 è stato modificato estendendo la platea dei soggetti che possono essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, includendovi i lavoratori il cui reddito corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 5, come modificato nell'alinea, prevede che i soggetti cui sono richiesti gli obblighi di immediata disponibilità al lavoro e di adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale siano individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale istituita presso l'ANPAL, al fine della convocazione presso detti centri entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc.

Nel medesimo comma viene poi eliminato il requisito di un'età inferiore a 26 anni fra quelli richiesti per la predetta convocazione, mentre viene esclusa la convocazione in presenza della sottoscrizione di un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Il comma 5-bis prevede che per il tramite della piattaforma digitale siano resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

Il comma 5-ter dispone che ai centri viene altresì reso noto ai fini della convocazione l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Il comma 5-quater stabilisce che, nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, lo stesso invia il richiedente per il tramite della piattaforma digitale ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà

Il comma 15-*quater* è stato inserito dalla Camera dei deputati. Precisa che si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori con reddito pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR.

Il comma 15-*quinquies* consente la convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo, non ci osservazioni.

Articolo 5

(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)

Il comma 1 è stato integrato prevedendo che anche le richieste del Rdc (oltre a quelle per le pensioni di cittadinanza) possono essere presentate presso gli istituti di patronato. Resta confermato che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto per gli istituti di patronato.

Il comma 6-*bis* consente l'erogazione della Pensione di cittadinanza con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità di erogare la pensione di cittadinanza anche senza emissione della Carta RdC, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito al possibile venir meno di economie (comunque non quantificate nella RT iniziale) riferite alla spendibilità effettiva del beneficio tenuto conto delle limitazioni previste per la carta Rdc, come l'utilizzo nel mese di riferimento e le limitazioni al prelievo di contante.

Articolo 6

(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale)

È stato inserito un comma 2-*bis* per garantire l'implementazione delle piattaforme digitali per il Rdc in maniera da integrarsi con i sistemi informativi regionali.

Il comma 6-*bis* dispone l'incremento di n. 100 posti la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza.

Il comma 6-*ter* autorizza conseguentemente, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente e con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione di 100 unità di personale nel ruolo di ispettori. Alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 511.383 euro per il 2019, 3.729.249 euro per il 2020, 4.604.146 euro per il 2021, 5.293.121 per il 2022, 5.346.462 per il 2023 e 5.506.482 euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato (triennio 2019-2021) sul Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando gli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze per 511.383 euro per il 2019, 3.729.249 euro per il 2020 e 5.506.482 euro a decorrere dal 2021.

Il comma 6-*quater* modifica, ai fini dei reclutamenti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, l'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 1995, recante l'inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, innalzando da 23.602 a 23.702 la consistenza organica del ruolo "ispettori", a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il comma 6-*quinquies*, sempre a seguito dell'introduzione dei commi 6-*bis* e 6-*ter*, modifica anche l'articolo 36, comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 95 del 2017, ivi consentendo, dal 1° gennaio 2018, di

rimodulare progressivamente le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, con decreto del Ministro.

Il dispositivo è stato inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma dei Relatori (6.200) intervenuta nel corso dell'esame in Commissione in seconda lettura alla Camera dei Deputati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, va ricordato che ai sensi della normativa vigente, in presenza di nuove norme che comportino nuovi e maggiori oneri e in particolare per il pubblico impiego sono prescritti specifici contenuti obbligatori per la RT di accompagnamento. Ne segue che sarebbe necessaria l'evidenziazione degli oneri annui previsti in relazione ai trattamenti economici spettanti a ciascuna unità del contingente aggiuntivo di personale sottufficiali della Guardia di finanza di cui è previsto il reclutamento, previa illustrazione degli emolumenti fissi e accessori previsti nella fase formativa ed in quella di "servizio", in un orizzonte almeno decennale².

Ad ogni modo, assumendo i parametri considerati a suo tempo in relazione ai reclutamenti "straordinari" di sottufficiali della Guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 148/2017, aggiornati al recente riordino delle "carriere", e in base all'ipotesi che il reclutamento delle n. 100 unità avvenga con decorrenza giuridica dal 1 ottobre 2019 come espressamente previsto dalla norma, gli importi indicati a titolo di spesa complessiva annua autorizzata possono ritenersi sostanzialmente adeguati alla stima degli oneri corrispondenti alle assunzioni³.

Sul punto, andrebbero altresì fornite puntuali indicazioni in merito ai riflessi che deriveranno alle spese di funzionamento per l'Amministrazione della Guardia di finanza (casermaggio; armamento, postazioni di lavoro etc. etc.) in relazione ai nuovi reclutamenti *de quo*, che sono disposti espressamente in "aggiunta" all'organico attualmente previsto ai sensi della normativa vigente. Da ciò conseguendone che, a

¹ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni del 15 marzo 2019, pagina 21.

² MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 3272010, Paragrafo 5, pagina 6 e seguenti.

³ In particolare, la RT annessa al decreto citato evidenziava, in relazione al reclutamento straordinario di n. 40 marescialli ispettori, un onere complessivo lordo pari a 19.839 euro per i primi 6 mesi nel grado di Allievo maresciallo, che dal settimo mese erano indicati in aumento pari a 41.754 euro lordi annui (di cui 36.581 euro di trattamento fondamentale e 5.173 euro di trattamento accessorio), che aumentavano a 50.757 euro lordi al conseguimento del grado di Maresciallo al termine del biennio di istruzione (di cui 45.585 euro di trattamento fondamentale e 5.173 euro di accessorio) e, tra il quinto e il decimo anno di servizio, si ipotizzava per scaglioni l'avanzamento del contingente previsto al grado di maresciallo "ordinario", con un trattamento complessivo di 52.821 euro (di cui 47.647 di t.e fondamentale e 5.173 euro di trattamento accessorio) da cui scaturiva un onere annuo di 132.291 (soli 2 mesi 2017); 1.377.985 euro nel 2018 (anno intero); 1.730.195 euro nel 2019; 2.030.355 per il 2020; 2.044.101 euro per il 2021; 2.112.830 per il 2022 e 2023 e 2024. Proiettando la suddetta "stima" sulle annualità del periodo 2019/2025 e ricalibrandone la spesa prevista su una platea di n. 100 unità da reclutare dall'ottobre 2019 anziché n. 40 unità, si ottiene: per il 2019, una spesa stimata di 488.481 euro (per soli 3 mesi); per il 2020, una spesa di 3.444.913 euro; per il 2021 4.325.492 euro; per il 2022 di 5.075.888 euro; per il 2023 di 5.110.253 euro; dal 2024 di 5.281.578 euro. Cfr. Senato della Repubblica, XVII Legislatura, A.S. 2942, pagina 32.

rigore, gli stanziamenti già previsti ai sensi della normativa vigente per dette finalità andrebbero adeguati a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa prevedibili.

Al comma 7, con riferimento ai compiti attribuiti ai comuni in relazione alle piattaforme digitali per la gestione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale, la Camera ha puntualizzato che alle attività strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 (nella versione approvata dal Senato il riferimento era sostanzialmente al Fondo per la lotta alla povertà nella sua interezza).

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che in effetti le disposizioni sembrano limitarsi a puntualizzare i meccanismi dell'integrazione delle piattaforme digitali con i sistemi regionali già prevista a legislazione vigente.

Articolo 7 **(Sanzioni)**

Il comma 15-*quater*, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, incrementa di 65 unità il "contingente di personale per la tutela del lavoro" dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 826 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Il richiamato personale è collocato in "soprannumero" a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il comma 15-*quinquies*, al fine di ripianare i livelli di forza organica, autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1 ottobre 2019.

Il comma 15-*sexies* stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-*quinquies*, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016 per la definizione del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 15-*septies* riduce il numero di personale prevalentemente ispettivo che l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, disponendo il decremento della del contingente previsto dalla legge di bilancio 2019 e rideterminato pari a n. 283 unità per il 2019 (in luogo delle n. 300 attualmente previste), a n. 257 unità per il 2020 (in luogo delle n. 300 attualmente previste) e a n. 311 unità per il 2021 (in luogo delle n. 330 attualmente previste). Conseguentemente sono ridotti gli incrementi già disposti dalla medesima norma per il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018. In particolare gli incrementi sono posti a euro 728.750 per il 2019 (in luogo di 750.000 attualmente previsti), a 1.350.000 per il 2020 (in luogo di 1.500.000 attualmente previsti) e a euro 2.037.500 annui (in luogo di 2.325.000 annui attualmente previsti) a decorrere dal 2021. È stabilito che ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021 (nel testo vigente pari invece a euro 6.000.000

per il 2019, a 24.000.000 per il 2020 e a 37.000.000 annui a decorrere dal 2021) si provveda a valere sulle risorse del fondo, di cui all'art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016, per la definizione del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il dispositivo è stato inserito a seguito dell'approvazione di un emendamento dei Relatori (7.200) presentato nel corso dell'esame in Commissione durante la seconda lettura presso la Camera dei Deputati⁴.

Al riguardo, sui commi 15-*quater*–15-*sexies*, per i profili di quantificazione e copertura, in termini analoghi a quanto già rilevato in relazione all'articolo 6, commi 6-*bis*–6-*quinquies*, va considerato che ai sensi della normativa vigente, in presenza di nuove norme che comportino nuovi e maggiori oneri e in particolare nella materia del pubblico impiego, sono prescritti specifici contenuti obbligatori per la RT di accompagnamento, ivi puntualmente indicati all'articolo 17, comma 7, primo e secondo periodo della legge di contabilità.

Ad ogni modo, in particolare, considerando i parametri assunti dalla RT annessa alla legge di bilancio 2019 per reclutamenti ivi autorizzati nei profili corrispondenti al solo ruolo iniziale degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, va rilevato che l'importo previsto per il 2019 sembrerebbe essere sottostimato^{5 6} mentre negli anni successivi sembrerebbe essere congruo.

⁴ L'emendamento è stato corredato da una relazione "tecnica" che però non è stata formalmente suffragata dalla Ragioneria. Nella citata relazione, con riguardo ai commi 15-*quater* e 15-*quinquies* si precisa che la modifica della dotazione organica del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, di cui all'articolo 826, comma 1, del COM si è resa necessaria al fine di soddisfare le accresciute esigenze di sicurezza per il contrasto del fenomeno del lavoro irregolare in ambito nazionale, anche con riferimento alla verifica della regolarità del lavoro svolto dai percettori del reddito di cittadinanza. La stessa relazione tecnica fornisce poi una tabella, riportata a seguire, esplicativa degli importi riferiti al trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento al personale allievo ed effettivo, aggiornato al 1° gennaio del corrente anno 2019.

	Totale annuo	Valore medio di trattamento accessorio	Nuovo valore trattamento fondamentale
Allievo Carabiniere	21.046,37		21.046,37
Carabiniere Effettivo	41.817,10	3.678,10	38.139,00
Carabiniere Scelto	43.259,10	3.678,10	39.581,00
Maresciallo	51.028,74	3.678,10	47.350,64
Maresciallo Ordinario	53.170,47	3.678,10	49.492,37

⁵ In particolare, sulla base dei parametri forniti dalle presentatrici l'onere per il 2019 sarebbe di 595.146 euro, mentre sulla base dei parametri indicati nella RT annessa all'ultima legge di bilancio e nell'ultimo DPCM autorizzativo di assunzioni, l'onere sarebbe di 579.556 euro. Invece il comma 15-*sexies* prevede 342.004 euro per il 2019.

⁶ In particolare, la RT annessa al ddl bilancio 2019 evidenzia per il profilo di Allievo Carabiniere, il trattamento economico iniziale di 21.050 euro lordi, all'acquisizione del grado di "Carabiniere", il trattamento economico passa a 42.780 euro lordi, di cui 38.010 euro di trattamento fondamentale e 4.770 euro di componente retributiva "accessoria". All'avanzamento al grado di "Scelto" (non prima del quinto anno) il trattamento complessivo previsto ammonta a 44.590 euro lordi, di cui 5.140 euro di trattamento accessorio.

Sul punto, andrebbero altresì fornite puntuali indicazioni in merito ai probabili riflessi che deriveranno dai reclutamenti in questione, rispetto alle spese di funzionamento dell'Arma (casermaggio vario; armamento, postazioni di lavoro etc. etc.) dal momento che i reclutamenti in questione sono disposti espressamente in "soprannumero" all'organico attualmente previsto ai sensi della normativa vigente.

Quanto ai profili di copertura, andrebbero comunque richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni già perfezionati ovvero in via di perfezionamento esistenti a valere delle residue risorse riferibili alla dotazione del Fondo per le esigenze assunzionali delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge di stabilità 2017, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2019, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle restanti risorse a fronte degli impegni di spesa eventualmente già programmati, in relazione ai reclutamenti per le altre Amministrazioni dello Stato ed i Corpi di Polizia.

In merito al comma 15-*septies*, alla luce dei parametri esposti dalla RT annessa al ddl di bilancio 2019 in relazione alla norma che autorizzava il reclutamento di 300 Ispettori presso l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) per il 2019 e il 2020 e di 400 unità nel 2021, alla luce dei parametri retributivi ivi considerati, i defianziamenti disposti dalla norma in esame, appaiono sostanzialmente corretti⁷.

Ciò detto, atteso che l'autorizzazione di spesa "modificata" con la norma in esame, pur essendo formulata come "tetto massimo" (oneri pari a) è evidentemente riferita ad una specifica platea assunzionale per ciascuna delle annualità considerate (non "fino a").

Articolo 7-ter

(Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale)

L'articolo disciplina la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

In particolare, in base al comma 1, l'erogazione è sospesa se il beneficiario o il richiedente sono destinatari di una misura cautelare personale, sono condannati (con sentenza non definitiva) per uno dei delitti di cui all'articolo 7, comma 3, ovvero sono latitanti o si sono sottratti volontariamente all'esecuzione di una pena.

Valori, questi ultimi, tutti però più elevati rispetto a quelli indicati nella relazione dei presentatori dell'emendamento. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, A.C. 1334, Tomo I, pagina 214. Quanto invece al profilo retributivo relativo alle n.32 unità da reclutare nel ruolo sottufficiali (Marescialli), alla luce dei parametri retributivi indicati per l'onere a regime dei Marescialli così come indicati nell'onere bilanciato a regime considerato, per i reclutamenti nel Ruolo ispettori dell'Arma, autorizzati dalla Funzione Pubblica il 24 ottobre 2018, si indica una retribuzione di 50.736,87 euro lordi annui a regime: valore quest'ultimo evidentemente più elevato rispetto a quello indicato in relazione al grado di maresciallo ordinario dell'Arma nella "relazione" in esame. Cfr. Ministero della pubblica Amministrazione, Dipartimento della Funzione pubblica, D.P.C.M. 24 ottobre 2018, Tabella E.

⁷ Relativamente agli oneri che vengono rideterminati, in sostituzione dei 6.000.000 di euro previsti dalla RT annessa al ddl bilancio per il 2019 in relazione a n. 300 unità, la riduzione della platea assunzionale a 283 unità per lo stesso anno dovrebbe comportare un onere complessivo rideterminato di 5.662.083 euro (5.657.739 l'importo della norma in esame); dal 2020 invece non vi sono differenze. Cfr. A.C. 1334, doc. cit., pagina 228-229.

I successivi commi 2, 3, 4 recano le disposizioni processuali e procedurali che disciplinano l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Il comma 5 stabilisce che la sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda all'INPS allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

Il comma 6 destina le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, previo versamento annuale dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato, ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Al riguardo, si ricorda che la RT sul testo approvato dal Senato, relativa all'articolo 18-*bis*, che sospende il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e di pensione anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, disponendo che i relativi risparmi siano anch'essi riassegnati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, affermava che, trattandosi di entrate aventi carattere di novità, la riassegnazione alla spesa non comporta oneri e che la misura avverrà nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, che risulteranno invariati. Si ritiene condivisibile l'impostazione adottata nella RT relativa all'articolo 18-*bis*, che riguarda una fattispecie comparabile a quella in esame, sulla quale non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Articolo 10

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc)

Il comma 1-*bis* individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali il responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5% dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle messe a disposizione dall'INPS, dall'ANPAL e dal MIUR, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate

con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-ter stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis; b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego; c) predisporre protocolli formativi e operativi; d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio.

Al riguardo, nulla da osservare, anche se andrebbe confermato che le funzioni attribuite al Ministero del lavoro siano equivalenti, in termini di impegno finanziario, a quelle previste a legislazione vigente per il Rei.

Articolo 11

(Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)

Al comma 2, lettera b), il n. 4 viene modificato per prevedere che, al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilità dell'apposito Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012 possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Al comma 2, lettera c), è inserito il n. 1-bis) che, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, stabilisce che non più solo una quota del Fondo povertà, ma tutte le risorse dello stesso sono attribuite agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi (sostegno socio-economico, tirocini, servizio sociale professionale per la presa in carico, assistenza domiciliare ecc.) da inserire nel progetto personalizzato.

Infine, al comma 2 è inserita una lettera d-bis), che istituisce, al fine di agevolare l'attuazione del Rdc, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ritiene che l'istituzione della cabina di regia nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale non dovrebbe inficiare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria, già prevista per la rete nel suo complesso.

Articolo 12 ***(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)***

L'esame in seconda lettura ha apportato varie modifiche ed integrazioni al testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica.

Il comma 1 aggiornato, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, autorizzano, per effetto di una modifica apportata in sede referente alla Camera dei deputati, limiti di spesa complessivi nella misura di 5.906,8 milioni di euro (anziché 5.894 milioni di euro) nel 2019, 7.166,9 milioni di euro (anziché 7.131 milioni di euro) per il 2020, 7.391 milioni di euro (anziché 7.355 milioni di euro) per il 2021 e 7.245,9 milioni di euro (anziché 7.210 milioni di euro) per il 2022, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Su apposito conto corrente di Tesoreria centrale sono trasferite annualmente all'INPS le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 e per le attività di cui ai commi 9 e 10, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1 (relativo alle modalità di erogazione del Reddito di inclusione). Da detto conto corrente, il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi preleva le risorse necessarie all'erogazione del beneficio, previa stipula di apposita convenzione con l'INPS.

Il comma 3 riformulato, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia concordati con le regioni, prevede l'adozione di un Piano straordinario triennale, di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dalla legge di bilancio 2019, è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019 (erano 200 milioni nel testo approvato dal Senato), di 130 milioni di euro per l'anno 2020 (erano 250 milioni nel testo approvato dal Senato) e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 (valore invariato). Sono rimodulate le risorse a favore dell'ANPAL per incarichi di collaborazione che scendono nel 2019 da 200 a 90 milioni di euro, nel 2020 da 250 a 130 milioni di euro, mentre rimane fermo l'importo per il 2020, già fissato in 50 milioni di euro, fermi restando gli stanziamenti complessivi per il Piano.

Il comma 3-bis autorizza, a tal fine, assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità, con relativo aumento della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 3-ter modifica, ai fini delle citate assunzioni, il comma 258 della legge di bilancio 2019, laddove alla previsione originaria per cui le "regioni sono autorizzate" è sostituita una ampia platea di enti potenzialmente destinatari dei reclutamenti in parola, prevedendosi che oltre alle regioni e le province autonome, anche le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane, se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere autorizzate (lettera a), e si stabilisce che le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità "assunzionali" degli enti coinvolti, ovvero, in relazione ai limiti per la spesa di personale previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo altresì che in ordine al trattamento accessorio dei nuovi assunti non valga la disciplina sui limiti vigente e che le procedure relative alle assunzioni in parola

siano effettuate in deroga all'obbligo del previo espletamento delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*lettera b*).

Il comma 3-*quater* prevede che, allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città Metropolitane, se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuino il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. È stabilito, altresì, che le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera poi il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 4-*bis* adegua le spese di funzionamento di ANPAL, al fine di consentirgli di provvedere all'attuazione delle funzioni ad essa assegnate dal provvedimento, introducendo una apposita autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e pari a 5 milioni di euro per il 2021. Le occorrenti risorse sono reperite, per il 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 145 del 2018, relativa al reclutamento di personale da parte delle regioni da destinare ai centri per l'impiego e, per gli anni 2020 e 2021, attingendo al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della predetta legge.

Al comma 5 è incrementato a 35 milioni di euro lo stanziamento inizialmente previsto in 20 milioni di euro a favore dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS.

Al comma 7-*bis* è incrementato di 1 milione di euro il finanziamento a favore dell'INAIL per assunzioni di personale portando il relativo importo a decorrere dal 2021 da 5.549.500 euro a 6.549.500 euro. La copertura è disposta sulla medesima fonte prevista per il precedente importo, ovvero il fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 232/2016 (fondo da ripartire per assunzioni nelle amministrazioni dello Stato ed enti pubblici).

Il comma 8-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 8-*ter* dispone in merito alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal primo luglio 2019, prevedendo che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, restando ferma la possibilità di procedere alle assunzioni (sempre del personale da destinare ai centri per l'impiego), utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Al comma 9 è stata inserita solo una precisazione di carattere formale.

Al comma 11 si è apportata in seconda lettura un'integrazione di coordinamento formale.

La RT annessa all'emendamento del Governo (1.100) approvato in Commissione alla Camera dei Deputati, con riferimento alle sole modifiche apportate ai commi 1 e 8 dell'articolo in esame, a copertura delle modifiche ivi disposte in relazione alla disciplina della cd. pensione di "cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto, si è limitata ad evidenziare il contenuto delle suddette modifiche.

Poi, relativamente alla riformulazione del comma 3 dell'articolo, la RT annessa all'Emendamento governativo 12.850 approvato in seconda lettura alla Camera dei Deputati, ribadisce che ivi si consente il conferimento, previa procedura selettiva pubblica, di incarichi di collaborazione necessari all'avvio del Reddito di cittadinanza, per cui la procedura seguita da ANPAL servizi S.p.A. verrà declinata dall'apposito Regolamento interno in materia, che disciplinerà le procedure comparative di selezione nel rispetto dei principi anche di derivazione europea, di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità, da contemperare con i processi di armonizzazione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Sul punto, certifica che la modifica non determina di per sé nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulle modifiche ai commi 1 e 2, posto che ivi si provvede ad integrare le autorizzazioni di spesa ivi già previste per il 2019 (+12,8 milioni di euro); 2020 (+29,9 milioni di euro); 2021 (+36 milioni di euro); 2022 (+35,9 milioni di euro), trattandosi di autorizzazioni sotto forma di limiti massimi di spesa, nulla da osservare.

In merito alla riformulazione del comma 3, si evidenzia che le risorse prima assegnate esclusivamente per l'attivazione di incarichi di collaborazione ora sono destinate non solo ad incrementare i fabbisogni di risorse umane dei centri per l'impiego ma anche per il potenziamento infrastrutturale degli stessi, per cui vi sarà una riduzione delle entrate derivanti dai connessi effetti riflessi di maggiori entrate tributarie e contributive⁸. Andrebbe quindi confermato che nello stimare il nuovo fabbisogno infrastrutturale si sia tenuto conto di tali effetti riduttivi delle risorse disponibili.

Sul nuovo comma 3-*bis*, si osserva che le assunzioni previste dall'anno 2020 non sono predeterminate in misura fissa ma se ne prevede solo la platea massima ("fino a") mentre per quelle previste dall'anno 2021 la platea non è formulata come limite massimo e potrebbe anche essere interpretata come un numero prestabilito. In tal caso, al fine di verificare la coerenza dello stanziamento con le assunzioni, sarebbe ancor più necessaria una compiuta dimostrazione dei relativi oneri, fornendosi dati sui profili di inquadramento economico dei destinatari e l'illustrazione degli effetti decennali di carriera.

⁸ Il prospetto riepilogativo relativo al testo iniziale stimava a fronte di oneri per incarichi di collaborazione pari a 200 milioni nel 2019, 250 milioni nel 2020 e 50 milioni nel 2021, effetti di maggiori entrate rispettivamente pari a 97 milioni, 121,3 milioni e 24,3 milioni.

Inoltre, un chiarimento sarebbe opportuno sull'ultimo periodo del comma 3-*bis*, che a partire dal 2021 sembra far dipendere dalla eventuale disponibilità di risorse residue la copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle funzioni dei centri per l'impiego.

Per quanto riguarda le disposizioni dei commi 3-*ter* e 3-*quater*, in cui si prevede che i reclutamenti non rilevino in relazione ai massimali di spesa di personale già previsti dalla normativa vigente, andrebbero richiesti elementi di assicurazione in merito alla effettiva neutralità degli effetti d'impatto di tali deroghe rispetto alle regole fissate al fine di realizzare le misure di contenimento della spesa di personale degli enti territoriali, affinché alle norme risultino già associati effetti di risparmio contabilizzati dai saldi tendenziali di spesa.

Sul comma 4-*bis*, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai fabbisogni organizzativi e di funzionamento che ANPAL dovrà affrontare per l'attuazione del RdC. Ciò, in particolare, al fine di comprovare il grado congruità delle risorse aggiuntive ivi stanziato per il triennio 2019/2021, a fronte dei compiti previsti per l'Agenzia. In merito poi ai relativi profili di "copertura", quanto alla lettera a), laddove si provvede alla compensazione mediante il definanziamento della autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento dei reclutamenti in favore di ANPAL per il 2019, andrebbe confermata la sostenibilità della diminuzione delle risorse destinate ai reclutamenti, a fronte dei fabbisogni organizzativi e di servizio previsti e in considerazione delle cessazioni che interverranno per effetto del *turn over*. In merito alla copertura di cui alla lettera b) (10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021), non ci sono osservazioni.

Quanto al comma 7-*bis*, posto che ivi è prevista una autorizzazione di spesa in favore dell'INAIL chiaramente formulata sotto forma di tetto massimo di spesa e che non è predeterminato in misura fissa il numero di assunzioni da effettuare, non ci sono osservazioni.

Parimenti, sui commi 8-*bis* e 8-*ter*, ivi trattandosi di norme aventi natura essenzialmente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Sulle integrazioni disposte al comma 9 e al comma 11, ritenuto il carattere ordinamentale delle medesime, nulla da osservare.

Infine, anche per i profili di copertura, posto che le modifiche apportate in particolare, ai commi 1, 3, 3-*bis*-3-*ter*, 3-*quater* presentano aspetti finanziari che ricadono sulla copertura generale del presente provvedimento di cui all'articolo 28, andrebbero chiarite le modalità di copertura di cui all'articolo 28 in relazione alle modifiche succitate.

Il comma 12 è stato modificato prevedendo che, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, anche gli oneri per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15 e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, trovino copertura a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Rispetto al testo originario, viene inoltre disposto che ai summenzionati interventi si provvede

anche con il concorso delle risorse afferenti al PON “inclusione” relativo all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale, coerentemente con l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali europei.

La RT fa presente che l'utilizzo delle risorse del PON inclusione erano destinate a finalità analoghe già nell'ambito del Rei. Infine, conferma che le attività già finanziate a valere su tali risorse sono fatte salve.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi in ordine all'entità delle risorse disponibili e alla loro congruità rispetto alle esigenze finanziarie attese. Si fa presente che l'introduzione delle modifiche in esame è stata disposta unitamente alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 4 approvato dal Senato, che prevedeva che gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dall'assicurazione per la responsabilità civile dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti comunali fossero a carico delle risorse finanziarie relative al medesimo Rdc.

Articolo 13 ***(Disposizioni transitorie e finali)***

Il comma 1-*bis* fa salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio.

Il comma 1-*ter* eleva da un terzo a metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2017 (quota del Fondo povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione) il plafond di somme che può essere destinato alle assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ma fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio previsti per i comuni.

Il comma 2 è stato integrato disponendo che le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell’ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le medesime province possono prevedere, a decorrere dall’anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni euro annui a decorrere dal 2020.

Al riguardo, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che il carattere integrativo dell'intervento delle province autonome dovrebbe verosimilmente presentare sufficienti profili di modulabilità, non vi sono rilievi da formulare, anche se sarebbe opportuna l'acquisizione dei dati e delle ipotesi alla base della determinazione dello stanziamento.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)

Commi 10-octies–10-undecies (Assunzioni nel MIBAC)

Il comma 10-*octies* stabilisce l'autorizzazione ad assumere personale presso il MIBAC, allo scopo di garantire la funzionalità degli uffici preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in seguito alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, previste dal provvedimento in esame

Il comma 10-*novies* prevede che i concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-*octies* possono essere svolti nelle forme del concorso "unico", mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica-presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ivi stabilendosi, alle lettere a)-c), le modalità e i canoni di svolgimento delle procedure di reclutamento⁹.

Il comma 10-*decies* per le medesime finalità di funzionalità richiamate in precedenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della L. 145/2018, il MIBAC è altresì autorizzato ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal 15 luglio 2019 (comma 10-*quater*), per un massimo di 551 unità (n. 91 tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso a 500 posti Area III-F1, e n. 460 attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi interni già espletati) - in deroga al comma 399 della legge di bilancio 2019 che ha bloccato la decorrenza delle assunzioni dell'anno a non prima del 15 novembre - avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019.

Il comma 10-*undecies* stabilisce che il MIBAC provvederà all'attuazione dei commi 10-*octies* e 10-*novies* a valere delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-*decies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, viene ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.

⁹ Per quanto concerne, in particolare, i seguenti aspetti: a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 6) la valutazione dei titoli sol dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile; c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

La RT annessa all'emendamento del Governo (n. 14.100) approvato in Commissione alla Camera dei Deputati riferisce che la norma intende fare fronte alle conseguenze derivanti dall'applicazione della c.d. "quota 100" quale requisito per accedere al trattamento di pensione anticipata, contenuto nell'art. 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Evidenzia, in particolare, che tale regime pensionistico è, infatti, destinato ad incidere sull'assetto organizzativo del Ministero, producendo effetti negativi sull'attuale situazione degli organici, già particolarmente critica per la significativa carenza di personale esistente.

In particolare, dalle rilevazioni effettuate informa che risulta che al 2018 l'organico di fatto del Ministero, risultante a seguito dei pensionamenti del 2017 e del 2018, rispettivamente a pari n. 832 e n. 1.118 unità di personale, ammontava a n. 15.813 unità nei diversi profili professionali e aree funzionali, a fronte dell'organico di diritto fissato in n. 19.050 unità di personale, con uno scostamento corrispondente a n. 3.237 unità con una scopertura pari al 17% della dotazione prevista.

Tale situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente per effetto delle numerose cessazioni previste per il triennio 2019-2021 che ammontano a n. 4.283 unità di personale, calcolate sulla base della legislazione previgente (c.d. legge Fornero) e senza tenere conto del nuovo regime pensionistico introdotto dal decreto-legge n. 4 del 2019. Di questi:

- n. 2.106 unità maturano nel 2019;
- n. 2.210 unità nel 2020;
- n. 2.272 unità nel 2021.

Inoltre, la circostanza che i più rilevanti interventi assunzionali indirizzati al Ministero per i beni e le attività culturali siano stati realizzati negli anni '80 (legge 1° giugno 1977, n. 285), ha prodotto inevitabilmente che alla data del 2019 sia maturata in tale settore una platea molto ampia di soggetti che oggi potrebbe accedere alla misura della c.d. "quota 100", stimata in circa n. 3.489 unità di personale. Nello specifico, di questi:

- n. 1.184 unità maturano nel 2019;
- n. 1.166 unità nel 2020;
- n. 1.139 unità nel 2021.

La tabella che segue reca l'illustrazione della situazione in relazione agli effetti stimati sulla base della normativa anteriore al decreto-legge n. 4 del 2019 e della c.d. "quota 100".

Stime pensionamenti triennio 2019-2021 solo in base all'età anagrafica:

Legge Fornero	Totale	Quota 100	Totale
2019	2.106	2019	1.184
2020	1.044	2020	1.166
2021	1.133	2021	1.139
Totale complessivo	4.283	Totale complessivo	3.489
Vacanze attuali 3.237 e scopertura attuale 17%			
Vacanze fine triennio	7.520	Vacanze fine triennio	6.726
% scopertura fine triennio	40%	% scopertura fine triennio	35%

In conclusione, tenuto conto degli effetti prodotti sulla base della normativa previgente e dell'impatto del regime pensionistico di recente introduzione, i pensionamenti per il triennio 2019-2021, potrebbero corrispondere complessivamente a n. 7.772 unità di personale.

Di questi, tuttavia:

- n. 3.290 unità maturano nel solo 2019;
- n. 2.210 unità nel 2010;
- n. 2.272 unità nel 2021.

Pertanto, la RT riferisce che in assenza di nuovi ingressi, sommando le cessazioni stimate alle attuali vacanze presenti nell'organico, si verrebbe, dunque, a determinare un valore complessivo di scoperture pari a n. 11.009 unità di personale, con inevitabili ricadute in termini di minore efficienza ed efficacia nella gestione e funzionamento del Ministero. Conseguentemente la percentuale di scopertura dell'organico del personale passerebbe dall'attuale 17% al 40%, tenendo conto delle cessazioni sulla base della c.d. legge Fornero e al 35%, per effetto della c.d. "quota 100".

Quindi, al fine di evitare un effetto così incidente sull'organizzazione degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e sulla funzionalità degli uffici medesimi, è necessario procedere tempestivamente all'espletamento di concorsi per più profili.

In tale ottica, la RT afferma che la norma prevede l'inserimento, dopo il comma 10, dei seguenti commi:

- comma 10-*octies*, finalizzato a far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque per l'anno 2019, si autorizza il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.
- comma 10-*novies*, ivi stabilendosi le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-*quinqies*, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101 per il reclutamento del personale a norma del comma 10-*bis*, prevedendo la possibilità che gli stessi possono essere espletati con modalità semplificate in deroga alla disciplina prevista dal DPR 487/1994 con riferimento, in particolare, alla nomina e alla composizione della commissione e delle sottocommissioni, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte, il superamento dei requisiti pervisti per la nomina dei componenti, nonché prevedendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati.

Si stabiliscono, altresì, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, riguardo alla possibilità di far precedere le prove da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi e alla eventualità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati.

Si prevedono forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, attraverso l'unificazione delle stesse in un'unica prova sulle materie previste dal bando, anche attraverso il ricorso a domande a risposta a scelta multipla. Si dispone che per i profili tecnici debbano essere espletate anche prove pratiche, in aggiunta o in sostituzione a quelle scritte. Per lo svolgimento delle prove mediante l'utilizzo di quiz a risposta multipla, si prevede per la correzione degli elaborati possa essere effettuata mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.

Si stabilisce, infine, che nella formazione delle graduatorie, i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

Le procedure concorsuali, svolte attraverso tali modalità semplificate, saranno espletate dal Ministero a valere sulle risorse finanziarie, strumentali cd umane disponibili a legislazione vigente.

-comma 10-*decies* stabilisce, che per le finalità di cui al comma 10-*bis*, il ministero per i beni e le attività culturali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

-comma 10-*undecies* quantifica in 898.005 euro per l'anno 2019 l'onere netto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stimato in 51.50% dell'importo lordo derivante dalle spese di personale alle quali sono associati effetti fiscali e contributivi. La copertura di tale onere è assicurata mediante del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Poi, con riferimento al comma 10-*decies*, evidenzia la possibilità di anticipare al 15 luglio 2019, rispetto alla data del 15 novembre 2019 prevista dalla legge 145/2018, le assunzioni di personale del Ministero per i beni e le attività culturali avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019, prevedendo la nomina a seguito di riqualificazione —passaggio tra Aree B/C I di n.460 unità di personale attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure interne già espletate da questo Dicastero comportano un onere complessivo come riportato nella seguente tabella:

Programma assunzioni anticipo turn over 2019 DOG			Costo unitario annuo	Onere annuo	Anticipo turn-over 2019 (dal 15 luglio al 15 novembre)	2019 (risorse da turn-over dal 16 novembre al 31 dicembre)	2020 (risorse da turn-over)	2021 (risorse da turn-over)
					4 mesi	2 mesi		
DOG	PASSAGGIO B-CI DIFFERENZIALE SU II AREA F3	460		1 517.540,00 €	505.846,67 €	252.923,33 €	1.517.540,00 €	1.517.540,00€
DOG	SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSO 500 AREA III FI	91	40.808,31	3.713.556,21 €	1.237.852,07€	618.926,04 €	3.713.556,21 €	3.713.556,21€
					1.743.698,74€	871,849,37 €	5.231.096,21 €	5.231.096,21€

* costo quantificato sul differenziale tra le Aree.

Al riguardo, *in primis* sui commi 10-*octies* e 10-*novies*, posto che ivi le norme si limitano a individuare le specifiche modalità per il reclutamento di personale del Ministero per i beni e le attività culturali mediante concorsi pubblici disposto ai commi successivi, non si formulano osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe confermato che ai relativi adempimenti l'Amministrazione dei Beni culturali possa effettivamente provvedere nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Invece, venendo ai commi 10-*decies*-10-*undecies*, pur considerando i dettagliati elementi forniti in merito dalla RT, dal momento che i reclutamenti ivi previsti vengono comunque disposti a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019, occorre nondimeno formulare alcune osservazioni.

In particolare, sul comma 10-*decies*, posto che ivi si autorizza il Ministero ad effettuare dal 15 luglio 2019 assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale fino a n.551 unità (platea modulabile, di cui 91 unità tramite scorrimento di graduatoria relativa a concorso per n. 500 posti di Area III-F1 e n. 460 unità attraverso scorrimento di graduatorie riferite a procedure concorsuali interne già espletate), va sottolineato che tali assunzioni sono però disposte in espressa deroga della norma di cui all'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge di bilancio 2019, il quale fissa a non prima del 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica

delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel 2019, per tutte le amministrazioni pubbliche.

Sul punto, da momento che alla norma viene pertanto associato un effetto in termini di maggior spesa corrente per il 2019, per indebitamento netto e fabbisogno, indicato in misura pari ad euro 898.005, in corrispondenza ai quattro mesi di anticipazione rispetto al termine vigente, al netto degli effetti di maggior gettito fiscale e contributivo, va comunque rilevato che la RT non evidenzia però le retribuzioni considerate nel calcolo del differenziale annuo tra le progressioni da II a III area (n. 460 unità), né fornisce gli elementi considerati nella stima della spesa annua unitaria per il reclutamento dei funzionari della III area (n.91 unità).

Inoltre, venendo anche ai profili di "copertura", posto che il medesimo comma 10-*decies* provvede alla copertura dei conseguenti oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, operando attraverso la riduzione, nella misura di 898.005 euro per il 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.154 del 2008 (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), andrebbero richieste conferme da parte del Governo in merito al fatto che il predetto Fondo rechi le occorrenti disponibilità ai fini della copertura in esame¹⁰.

Articolo 14-ter

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

Il comma 1 dispone che – fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie e il numero dei posti banditi, nonché nel rispetto dell'ordine di merito - le relative graduatorie siano impiegate non più esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (come attualmente previsto dall'art. 1, c. 361, della L. 145/2018), ma anche:

- per la copertura dei posti che si rendono disponibili a seguito della mancata costituzione o della estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori;
- come specificato nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, facoltativamente per effettuare assunzioni di soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio, quali disabili (ex artt. 3 e 18 della L. 68/1999) e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro familiari (ex art. 1 L. 407/1998), sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Tali assunzioni avvengono entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente in materia e comunque in via prioritaria rispetto alle Convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/1999.

Il comma 2 estende anche al personale educativo degli enti locali la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell'art. 1 della L. 145/2018, concernente le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, deroga già prevista per le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

¹⁰ Alla data del 18 marzo scorso risultava una disponibilità di cassa di 79,7 milioni di euro.

La RT annessa all'emendamento del Governo 14.851 approvato in Commissione alla Camera dei Deputati ribadisce che l'articolo interviene sui commi 361 e 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

In particolare, la modifica dell'articolo 361 è diretta a consentire a tutte le pubbliche amministrazioni di procedere, nei limiti dell'efficacia triennale della graduatoria e fermo il limite dei posti messi a concorso, all'utilizzazione delle graduatorie per la copertura dei posti che si rendono disponibili per mancata costituzione ovvero dell'intervenuta risoluzione, cessazione o estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

In altri termini, le graduatorie potranno essere utilizzate esclusivamente per il reclutamento del personale che, all'esito delle procedure di selezione ed in ragione dei posti banditi, si è collocato in una posizione che consente l'immediata assunzione (i c.d. vincitori), nonché di quelli che, sempre secondo l'ordine di merito, verranno chiamati, entro il termine di efficacia triennale, a "sostituire" i primi in ragione per mancata costituzione ovvero dell'estinzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro.

La modifica del comma 366 è finalizzata ad estendere anche al personale educativo degli enti locali la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, già prevista per le assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 20

(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)

Il comma 1 è stato modificato prevedendo che i periodi riscattabili siano quelli compresi fra il primo e l'ultimo anno con contributi accreditati, anziché quelli compresi fra la data del primo e quella dell'ultimo contributo accreditato. Inoltre i periodi riscattati sono parificati a periodi di lavoro.

Al riguardo, si rileva che le modifiche hanno l'effetto di incrementare i periodi riscattabili, poiché la relativa finestra temporale risulta ampliata sia nell'anno della prima sia in quello dell'ultima contribuzione, ferma restando comunque la previsione per cui possono essere riscattati al massimo cinque anni, anche non continuativi. Tale effetto potrebbe determinare maggiori oneri rispetto alle previsioni iniziali della RT, sia pur di limitata entità. In merito alla parificazione dei periodi così riscattati a periodi di lavoro, andrebbe chiarito se da tale parificazione derivino effetti onerosi in virtù di anticipazioni temporali o di maggiorazioni economiche nel godimento di benefici o nell'esercizio di diritti per il cui riconoscimento sono fissati, a legislazione vigente, requisiti legati all'ampiezza dei periodi nei quali è stata svolta attività lavorativa.

Il comma 6 è stato modificato eliminando il limite massimo di età di 45 anni per il riscatto degli anni di laurea successivi al 31 dicembre 2015 (e quindi *ope legis* computabili con il metodo di calcolo contributivo) secondo le modalità agevolate previste dal medesimo comma 6, che rapportano l'onere contributivo al minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990.

Al riguardo, si rileva che l'eliminazione del limite massimo di età di 45 anni per l'accesso al riscatto della laurea agevolato di cui al presente comma sembra inficiare l'assunto della RT iniziale, ai sensi del quale la norma non avrebbe determinato effetti finanziari negativi (i.e. prestazioni più elevate e anticipate) nel primo decennio di applicazione, quasi certamente proprio in rapporto all'età, relativamente giovane, espressamente richiesta per l'operazione di riscatto. La modifica apportata potrebbe infatti indurre soggetti prossimi alla pensione e laureatisi in tarda età a riscattare gli anni di laurea secondo le nuove modalità, accedendo al trattamento pensionistico già nel primo decennio di applicazione delle disposizioni, ossia entro l'orizzonte temporale prescritto per la stima di oneri pensionistici dalla vigente normativa contabile. Appare pertanto necessaria un'integrazione della RT, pur trattandosi probabilmente di oneri molto contenuti.

Articolo 23 ***(Anticipo del TFS)***

Il comma 2 è stato integrato, oltre che da disposizioni di natura formale ovvero che precisano che i compiti in materia di anticipo del TFS sono demandati non soltanto all'INPS ma anche ad altri enti pubblici, qualora obbligati all'erogazione del TFS stesso, con la previsione che impone agli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato di provvedere alle relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT puntualizza che le eventuali attività aggiuntive rientrano nelle attività istituzionali di tali enti e pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25 ***(Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)***

La modifica interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL prevedendo l'introduzione della figura del vice Presidente quale componente dei Consigli di amministrazione dei rispettivi enti (modifica al comma 1, lettere a), e integrazione alla lettera b), con l'inserimento della lettera b-bis)).

Viene inoltre stabilito che ciascun Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente, dal vice presidente e da tre membri (per un totale di cinque membri), in luogo del Presidente e quattro membri) (modifica della lettera d) del comma 1).

Le modifiche apportate al comma 2 sono dirette ad applicare anche al vice presidente la disciplina prevista per la fase transitoria di prima applicazione del riordino. È stato stabilito che con il decreto di

cui al comma 1, saranno altresì definiti, nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti.

Le modifiche e integrazioni apportate alla norma in esame nel corso della seconda lettura, sono frutto di un emendamento a firma dei Relatori (25.100) approvato in Commissione alla Camera con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹¹, ma al momento **sprovvisto di RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, andrebbe innanzitutto confermato che la diversa composizione dell'organo con la previsione della figura del vice presidente non determini maggiori costi per effetto di eventuali indennità aggiuntive e/o emolumenti di natura non retributiva.

Per quanto concerne, invece, le modifiche apportate al comma 2, relative all'attribuzione dei poteri del vicepresidente nella fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina, alla luce della specifica clausola di invarianza introdotta all'esito dell'esame in seconda lettura, in aggiunta alla previsione di neutralità contenuta nel comma 1 e allo stesso riferita, non ci sono osservazioni.

Articolo 25-bis

(Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni)

La modifica interviene sulla norma approvata in prima lettura che integra la vigente disciplina gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, al fine di stabilire l'applicabilità, in via transitoria, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fino a quando, in sede di contrattazione collettiva, tali enti non abbiano definito una specifica disciplina in materia. In particolare, la Camera dei deputati ha aggiunto che tale applicazione transitoria deve cessare dopo il 31 ottobre 2019.

L'integrazione alla norma è il frutto di un emendamento a firma dei Relatori (25-bis.100) approvato in Commissione alla Camera dei Deputati con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹².

Per contro, la lettera di trasmissione annessa alla RT di "passaggio" per l'avvio dell'esame in seconda lettura, precisava la portata non innovativa della disposizione sul trattamento attualmente riconosciuto al personale in questione, anche se non forniva elementi circa i contenuti di tale trattamento nelle varie realtà cui la disposizione dovrebbe trovare applicazione.

In proposito, segnalava tuttavia con riferimento al personale della Regione siciliana - coerentemente con le statuizioni espresse dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2019 secondo la quale, in virtù del disposto di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n.

¹¹ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni del 15 marzo 2019, pagina 12.

¹² CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di giunta e Commissioni del 15 marzo 2019, pagina 39.

165/2001, la disciplina del pubblico impiego è come noto riservata alla contrattazione - sia stata già prevista, nell'ambito dell'ipotesi di contratto recentemente sottoscritta ed attualmente al vaglio della Corte dei conti, una specifica nuova disciplina riguardante il personale in questione.

Ciò, in un'ottica di discontinuità rispetto al precedente ordinamento e di tendenziale armonizzazione con la nuova e meno favorevole disciplina recata dai CCNL 2016 - 2018, prevedeva la disciplina contrattuale per il personale giornalista appartenente alle regioni a statuto ordinario e alle altre amministrazioni pubbliche definita anche in attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai sensi del quale "Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti".

In tale quadro, segnalava la RGS che il previsto mantenimento, senza alcun termine prefissato, di trattamenti definiti in ambiti diversi dalla contrattazione collettiva, oltre a non essere in linea con il descritto assetto legislativo e giurisprudenziale della Corte costituzionale, comportava, per un arco di tempo indeterminato, ingiustificate disparità di trattamento rispetto al personale con medesima qualifica appartenente alle regioni a statuto ordinario ed agli altri enti pubblici con conseguenti effetti emulativi.

Infatti, i predetti CCNL 2016-2018 relativi al restante personale pubblico (art. 95 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 21 febbraio 2018, art. 59 del CCNL Enti di ricerca del 19 aprile 2018, art. 18-*bis* del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e art. 13 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018) hanno già definito la pertinente disciplina in maniera omogenea.

A dimostrazione degli ipotizzati effetti emulativi, segnalava la già avvenuta presentazione di un emendamento integrativo all'articolo 25-*bis*, diretto a prevedere, per i giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico, l'inserimento in un ruolo "speciale" ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni con conseguente sottrazione dei medesimi alla meno favorevole predetta disciplina contrattuale¹³.

Pertanto, rilevava che le criticità sopramenzionate avrebbero potuto essere superate attraverso l'inserimento di un termine che conferisse alle disposizioni ivi recate, carattere di effettiva e stringente transitorietà. Conseguentemente, evidenziava la necessità che all'articolo in esame, dopo le parole "contrattazione collettiva" fossero inserite le seguenti: "e comunque non oltre la data del 31 luglio 2019", assicurando che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹³ Tuttavia, su tale emendamento sia il Dipartimento della Funzione pubblica sia il Dipartimento della RGS avevano espresso parere contrario. Il primo per gli evidenti profili di incostituzionalità con riferimento al disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione e il secondo anche con riguardo agli effetti finanziari conseguenti.

Al riguardo, posto che l'integrazione all'articolo è evidentemente volta a recepire nella "sostanza" la condizione formulata in modo testuale dalla Ragioneria generale dello Stato per la verifica positiva della relazione tecnica di passaggio, sia pure del termine del 31 luglio 2019, e che nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno approvato il testo riformulato che facendo, invece, riferimento alla data del 31 ottobre 2019, andrebbero soltanto confermato che non vi siano effetti onerosi per lo slittamento del termine.

Articolo 26-bis ***(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria)***

Il comma 2 ha integrato la clausola di copertura per gli interventi di proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria esplicitando l'ammontare degli oneri (precedentemente solo impliciti nelle cifre indicate al comma 1), pari a 80 milioni per il 2019 e a 50 milioni per il 2020, e chiarendo che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, si fa presente che, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo alla Camera dei deputati¹⁴, la previsione è stata formulata in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri. Non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 26-ter ***(Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa)***

Il comma 2 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 205 del 2017, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati.

Il comma 3 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La RT non analizza le disposizioni.

¹⁴ V. Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 19 marzo 2019, pagg. 122-123.

Al riguardo, si rappresenta che il Governo ha assicurato la congruità delle risorse indicate rispetto ad una proroga fino a 12 mesi delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga di cui al comma 2, peraltro configurata come mera facoltà in capo alle regioni. Analoghe assicurazioni sono state fornite circa eventuali effetti di cassa, non scontati a legislazione vigente, conseguenti ad eventuali proroghe.

Articolo 26-sexies

(Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center)

Il comma 1 è stato integrato chiarendo che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, si fa presente che, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo alla Camera dei deputati¹⁵, la previsione è stata formulata in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri. Non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 26-septies

(Governance dell'ANPAL)

Le modifiche approvate alla Camera dei Deputati, al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare di ANPAL e ANPAL servizi Spa ed un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego, prevedono:

- il differimento da trenta a centoventi giorni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del termine entro il quale sono nominati il nuovo presidente e direttore generale dell'ANPAL;
- il differimento da sessanta a centottanta giorni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del termine per l'adozione degli statuti dell'ANPAL e ANPAL Servizi Spa.

La RT annessa all'emendamento del Governo (26-sexies.0100) approvato in Commissione nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei Deputati certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

¹⁵ V. Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 19 marzo 2019, pagg. 122-123.

Articolo 28 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 2 è stato modificato, computando negli oneri correlati al Rdc anche quelli determinati dai commi 3-*bis* e 4-*bis*, lett. *b*), dell'articolo 12, derivandone una diminuzione degli stessi da 6.297 a 6.284,8 milioni di euro per il 2019 (-12,2 milioni) e un aumento da 7.710,8 a 7.756,7 milioni per il 2020 (+45,9 milioni), da 7.458 a 7.803 milioni per il 2021 (+345 milioni) e da 7.619 a 7.958,9 milioni annui a decorrere dal 2022 (+339,9 milioni).

Nel medesimo comma è stata conseguentemente modificata la lettera a), recante la copertura a carico del Fondo per il Rdc di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, diminuendo l'ammontare di risorse utilizzate per il 2019 (si attesta ora a 6.515,7 milioni di euro) e aumentando quelli utilizzati per il 2020 (ora 7.639,9 milioni), per il 2021 (ora 7.880,2 milioni) e a decorrere dal 2022 (ora 7.602,9), in misura esattamente corrispondente alla differenza degli oneri sopra indicata per ogni annualità.

La RT non analizza le modifiche apportate all'articolo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le variazioni degli oneri sono coerenti con le quantificazioni riferibili alle singole disposizioni, che l'adeguamento delle coperture è stato operato correttamente e che le ulteriori risorse all'uopo richieste sono disponibili nel Fondo per il Rdc di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2019 [Nota di lettura n. 56](#)
A.S. 989: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"
- " [Nota di lettura n. 58](#)
A.S. 944: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 57](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (**Atto del Governo n. 62**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 6](#)
Manovra di Bilancio 2019-2021. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi. Legge n. 145 del 2018 e DL n. 119/2018 (legge n. 138 del 2018)
- Feb 2019 [Nota di lettura n. 59](#)
A.S. 1018: "Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
- " [Nota breve n. 4](#)
Analisi annuale della crescita 2019
- " [Nota breve n. 5](#)
Le previsioni economiche invernali 2019 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 60](#)
Impegno a lungo termine degli azionisti (**Atto del Governo n. 71**)
- " [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 1063: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 62](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (**Atto del Governo n. 72**)
- Mar 2019 [Nota breve n. 6](#)
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2019
- " [Nota di lettura n. 63](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (**Atto del Governo n. 74**)
- " [Nota di lettura n. 64](#)
Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (**Atto del Governo n. 73**)